

Registrazione di Atto Privato

Il 27/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ6, serie 3, numero 420

data di stipula: 24/05/2025

ident.vo telematico: TZ625L000420000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CSARMN86E58C573D

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90087830403				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



ASSOCIAZIONE "RADICI"

Sede Legale : Via del Poggiolino, 11 - 47028 - Capanne (FC)

Sede operativa: Via Don Quintino Sicuro, 10 - 47028 - Capanne (FC)

C.F.: 90087830403

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 24 MAGGIO 2025

In data 24 (ventiquattro) Maggio 2025, alle ore 21.00, si è riunita presso la sede sociale, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "RADICI", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Casi Ramona, che, constatato che sono presenti tutti i soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Caminati Andrea.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente relaziona sulla richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione B - Associazione di Promozione Sociale avanzata lo scorso 27.03.2025, ed alla successiva risposta ricevuta a mezzo Pec il giorno 08.05.2025 da parte dell'Ufficio Regionale Emilia Romagna del RUNTS, con cui sono state rilevate di alcune difformità, a seguito della quale si è reso necessario apportare alcune modifiche statutarie al fine di adeguarlo alle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente ribadisce che il nuovo Statuto è stato adeguato allo scopo di consentire l'iscrizione al RUNTS dell'Associazione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

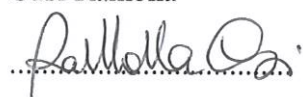
L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore) trattandosi di una modifica statutaria richiesta d'Ufficio ai fini dell'iscrizione al RUNTS come da pec del 08.05.2025.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00

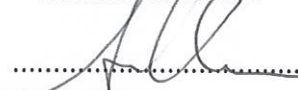
Il Presidente

Casi Ramona



Il segretario verbalizzante

Caminati Andrea





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 27.05/2025
al N. 420 Mod. 3 Vol. 
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RADICI A.P.S."

Art. 1 (Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "*Radici Associazione di promozione sociale*", o in breve "*Radici A.P.S.*", (d'ora in avanti denominata "*Associazione*").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

1.3 L'acronimo "A.P.S." potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 35, comma 5 del Codice del Terzo settore.

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verghereto (FC). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà, invece, essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 (Scopo e attività)

3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è di mantenere viva e dinamica la Comunità di Capanne nel Comune di Verghereto (FC), offrendo opportunità di aggregazione e socializzazione tra le persone e proponendosi di adottare tutte quelle iniziative volte alla valorizzazione del territorio, nell'ottica di contrastare lo spopolamento delle realtà di montagna.

L'associazione si impegna a coinvolgere attivamente le nuove generazioni e l'intera comunità di Capanne nella vita associativa e nell'organizzazione di attività ludico ricreative o campagne di sensibilizzazione, che siano stimolo di crescita per tutti e che diano luce sui valori fondamentali promossi dall'associazione: resilienza, inclusione, rispetto, amore per il nostro territorio, accoglienza.

L'associazione si impegna a promuovere il benessere della Comunità di Capanne nonché di coloro che giungono in questo luogo per turismo, offrendo un servizio di accoglienza adeguato. Al riguardo l'Associazione si propone di dotarsi di uno "Spazio di Comunità", ovvero di un locale polivalente che sia simbolo di unione, interessi comuni, accoglienza, inclusione, che serva per dare valore alla storia del piccolo paese Capanne.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*lettera f dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore*);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera i dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore*);



Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Al' and the other 'RQ'.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*lettera k dell'art. 5 del Codice del Terzo settore*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lettera l dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo educativa (*lettera u dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore*).

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- contrastare i fenomeni di disagio sociale, che purtroppo prendono campo nei paesi meno popolati, come la depressione o la solitudine, offrendo opportunità di aggregazione, di incontro, di impegno e di crescita civile, morale, di integrazione sociale, culturale, educative e ricreative;
- organizzare seminari, mostre e incontri culturali e sulla memoria, per poter raccontare la storia di Capanne alle nuove generazioni;
- organizzare sportelli di ascolto ed iniziative di sensibilizzazione su tematiche importanti come l'inclusione, la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere, ecc.;
- organizzare corsi didattico-laboratoriali, per adulti e bambini, nelle varie discipline artistiche (pittura, fotografia, scultura, musica, danza, ecc.) letterali, teatrali, e per imparare arti e mestieri dimenticati, quali l'arte del legno, dell'intreccio, ecc.;
- organizzare spettacoli, feste, serate in musica e karaoke, eventi e manifestazioni culturali e ricreative;
- organizzare incontri culinari con esperti sensibilizzando all'utilizzo di materie prime povere e del territorio;
- organizzare corsi di yoga e meditazione, usufruendo anche dell'ambiente che ci circonda e delle sue potenzialità;
- organizzare, anche in collaborazione con il Comune o altri Enti Pubblici, altre associazioni o soggetti privati, incontri, manifestazioni ed eventi volti alla valorizzazione del territorio, della cultura, tradizioni e prodotti locali;
- organizzare camminate e trekking per promuovere il turismo outdoor e per ridare valore all'ingente capitale naturale presente nel territorio;
- creare, per adulti e bambini, degli spazi di lettura e di studio, con piccola biblioteca, e spazi gioco da tavolo, e progettare uno spazio comune di smart working mettendo a disposizione della comunità wi-fi gratuita, spazio computer e stampante.
- servizio, dedicato alle persone più fragili e alle persone anziane, di consegna a domicilio della spesa alimentare e dei parafarmaci.
- realizzare progetti e avanzare proposte agli Enti Pubblici per la valorizzazione del territorio di Capanne, con particolare attenzione a quelle aree ormai dismesse o sottoutilizzate.

3.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria.

3.3 L'Associazione può esercitare le attività diverse da quelle di interesse generale: somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di cene sociali e manifestazioni nelle

varie forme in cui possano realizzarsi, il tutto diretto alla raccolta dei fondi necessari al sostenimento dell'Ente.

Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

3.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3.5 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

3.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Art. 4 (Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) Il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) Il diritto di voto in Assemblea;
- c) Il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

- d) Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 (venti) giorni.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa che sarà determinata con delibera del Consiglio direttivo, entro il 30 agosto di ciascun anno. L'importo della quota può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 (Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- i dati identificativi del soggetto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art.6 (Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato a qualsiasi titolo all'Associazione.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Tesoriere.

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 8 (Assemblea degli Associati)

8.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- f) si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

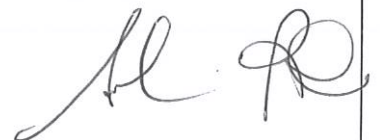
8.2 ~~L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.~~

8.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare a ciascun associato almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

8.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.



8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

8.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9 (Consiglio direttivo)

9.1 ~~Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:~~

- a) ~~compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;~~
- b) ~~convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;~~
- c) ~~delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;~~
- d) ~~predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;~~
- e) ~~determina le quote associative;~~
- f) ~~predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;~~
- g) ~~svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.~~

9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.



9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7 specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

9.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

9.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

9.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili senza previsione di un numero massimo di mandati.

9.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 3 volte, in assenza di giustificato motivo.

9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, è prevista la sostituzione dei consiglieri cessati con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere o dei consiglieri cessati.

9.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da 5 consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso in forma cartacea e/o informatica, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 3 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.



Art. 10 (Presidente del Consiglio direttivo)

10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 11 (Organo di controllo)

11.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

11.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

11.4 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 12 (Revisione legale dei conti)

12.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 (Patrimonio)

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi



ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

13.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 16 (Clausola compromissoria)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 17 (norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si deve fare riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

